

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1981)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 17 novembre 1971 (V. Stampato n. 3466)*

**presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia**

**(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**(PRETI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(FERRARI - AGGRADI)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

**(LAURICELLA)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(GIOLITTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 1971*

---

**Finanziamento per l'edilizia  
degli istituti di prevenzione e di pena**

---

## DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena è autorizzato un primo stanziamento di lire 100 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.

#### Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà utilizzata per il finanziamento delle opere edilizie da eseguire direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, nonché per la concessione di eventuali conguagli agli enti indicati dalla legge 6 luglio 1956, n. 696, che intendono avvalersi della operazione di permuta prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della detta legge.

Alla liquidazione del conguaglio si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla base degli atti di competenza degli organi finanziari relativi all'operazione di permuta.

#### Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

#### Art. 4.

Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonché l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**Art. 5.**

Gli incarichi di progettazione, fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia.

L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori è attribuita agli organi del Ministero dei lavori pubblici, secondo le sfere di rispettiva competenza, previo parere favorevole, per quanto riguarda la speciale tecnica penitenziaria, del Ministero di grazia e giustizia.

I progetti di nuovi istituti di prevenzione e di pena sono approvati sentito altresì il parere di una commissione costituita da urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori e giuristi, nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

**Art. 6.**

Per l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 30 ottobre 1971, n. 865.

La scelta delle aree non conformi alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici.

Tale delibera, da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme

vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 7.

All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1971 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.